

# **CONSIGLIO DI BACINO BRENTA**

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

# DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

N. 5 di Reg. del 24/02/2016 Prot. n. 232 del 24/02/2016

Immediatamente eseguibile

OGGETTO: NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEI PROCEDIMENTI CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA N. REG. 9983/2013 E 1941/2014

Facciate n. 4

### IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

#### PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^ del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
  - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
  - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta":
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";
- con D.P.G.R. Veneto n. 126 del 26/08/2014 il sottoscritto è stato prorogato fino al 31/12/2014 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 181 del 12/12/2014 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 30/06/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

 con D.P.G.R. Veneto n. 100 del 29/06/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

**DATO ATTO** che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

## PRESO ATTO che:

- con atto notificato il giorno 11/10/2013 i sigg. Enrico Della Schiava e Gina Giacomin rappresentati e difesi dall'Avvocato Salvo Renato Cerruto (C.F CRRSVR77D12D325H), hanno citato A.T.O. BRENTA, ora Consiglio di Bacino Brenta, avanti il Tribunale Civile di Padova per risarcimento danni arrecati all'abitazione sita in Cadoneghe (PD) via Bragni 2 da un allagamento a seguito di un acquazzone verificatosi in data 21/05/2012 ore 19.30. Il giudizio di cui sopra è stato iscritto a ruolo con numero di registro 9983/2013 presso il Tribunale di Padova;
- con atto notificato il giorno 27/06/2014, Etra spa, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Ferlini (C.F. FRLMRZ65B04H199P), Maria Carla Olivieri (C.F. LVRMCR63E54D548R) e Claudio Michelon (C.F. MCHCLD53H17G224P), ha citato il Consiglio di Bacino Brenta con dichiarazione di chiamata di terzi, nel giudizio n. reg. 1941/2014, promosso dalle ditte P.V. Rappresentanze di Paolo Vella Antonio, Ovra snc di Vigolo Valter & C., Il Papiro snc di Vettore Claudio & C. e la signora Sabrina Leoncin rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Cafuri (C.F. CFRPLA58L30M208Y) contro Etra spa avanti il Tribunale Civile di Padova per risarcimento danni arrecati ai rispettivi immobili, da un allagamento a seguito di acquazzone verificatosi in data 21/05/2012. Il giudizio di cui sopra è stato iscritto a ruolo con numero di registro 1941/2014;

## RICORDATO che:

- con Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 15/01/2014 è stata autorizzata la costituzione in giudizio in ordine alla causa civile promossa dai coniugi Enrico Della Schiava e Gina Giacomin, iscritta a ruolo con numero di registro 9983/2013 presso il Tribunale di Padova, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e dimostrare l'estraneità ai fatti citati ed è stato contestualmente affidato all'avv. Alberto Parolin, nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLLRT69H29C743A, dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari, il mandato di rappresentanza e assistenza in giudizio;
- con Decreto del Commissario ad Acta n 39 del 6/11/2014 è stata autorizzata la costituzione in giudizio in ordine alla causa civile promossa dalle ditte P.V. Rappresentanze di Paolo Vella Antonio, Ovra snc di Vigolo Valter & C., Il Papiro snc di Vettore Claudio & C. e dalla signora Sabrina Leoncin rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Cafuri (C.F. CFRPLA58L30M208Y), iscritta a ruolo con numero di registro 1941/2014 presso il Tribunale Civile di Padova, al fine di tutelare gli interessi dell'ente e dimostrare l'estraneità ai fatti citati ed è stato contestualmente affidato all'avv. Alberto Parolin, nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLLRT69H29C743A, dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari, il mandato di rappresentanza e assistenza in giudizio;

**PRESO ATTO** che il Giudice, dott. Bordon, del Tribunale ordinario di Padova, seconda sezione civile:

- con l'ordinanza del 21/12/2015, a scioglimento della riserva di cui all'ud. 17.12.15, con riferimento alla posizione dei coniugi Enrico Della Schiava e Gina Giacomin (numero di registro 9983/2013) ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) sui quesiti dettagliatamente espressi nell'ordinanza;
- con l'ordinanza del 21/12/2015, a scioglimento della riserva di cui all'ud. 17.12.15, con riferimento alla posizione ditte P.V. Rappresentanze di Paolo Vella Antonio, Ovra snc di Vigolo Valter & C., Il Papiro snc di Vettore Claudio & C. e dalla signora Sabrina Leoncin (numero di registro 1941/2014) ha disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) sui quesiti dettagliatamente espressi nell'ordinanza;

**RILEVATO** che, prima di tale udienza e a tutela degli interessi dell'Ente, è necessario procedere alla nomina di un Consulente Tecnico di Parte (CTP) per ciascuno dei predetti incarichi peritali;

**VISTO** il Parere 20 giugno 2008 n. 35 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per il Veneto, che da un lato precisa che l'incarico di Consulente Tecnico di Parte non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 11 e 42, della legge n. 311/2004, all'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005 e all'art. 3, commi 55 – 56, della legge n. 244/2007 e che dall'altro lato statuisce che:

"...il principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, principio che discende direttamente dal dettato costituzionale dell'art. 97, secondo il quale la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità,

efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale ivi preposto, trasfuso nell'art. 7, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego, è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l'azione amministrativa e da tener presente in ogni ipotesi in cui l'amministrazione intenda avvalersi di competenze esterne.

Pertanto la presenza di professionalità interne in grado di assolvere al compito inibisce la possibilità di un ricorso ad apporti esterni e, per quanto attiene al caso specifico, rende doveroso il conferimento dell'incarico di CTP al dirigente a conoscenza dei fatti di causa, salvo il limite dell'impossibilità oggettiva di utilizzazione.

Peraltro, vige per l'incarico in parola, in base alla formulazione dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, il regime di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, che, come noto, è composto da una parte fissa tabellare e da emolumenti accessori, commisurati alla funzione svolta (retribuzione di posizione) ed ai risultati conseguiti (retribuzione di risultato), in quanto esso è destinato a remunerare, oltre che tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in virtù del T.U. sul pubblico impiego, nonché gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio e su designazione discrezionale dell'Amministrazione, gli incarichi "comunque conferiti" dall'Amministrazione di appartenenza (vedasi in proposito il parere n. 173/2004 reso dal Consiglio di Stato – Commissione speciale sul pubblico impiego – Sez. II nell'adunanza del 4 maggio 2005)."

**VERIFICATA** la disponibilità del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, D.ssa Giuseppina Cristofani, ad assumere l'incarico di Consulente Tecnico di Parte per entrambe le posizioni in oggetto nell'ambito delle proprie funzioni dirigenziali senza corresponsione di alcun ulteriore emolumento rispetto all'attuale retribuzione percepita;

**RITENUTO** pertanto di nominare la D.ssa Cristofani Giuseppina quale Consulente Tecnico di Parte nei procedimenti civili presso il Tribunale di Padova n. reg. 9983/2013 e 1941/2014 per le posizioni sopra descritte.

**DATO ATTO** altresì che per ciascuna posizione, il Giudice ha, inoltre, formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che supererebbe la necessità del CTP in questione;

**RITENUTO** conseguentemente di dare mandato esplorativo all'avvocato Alberto Parolin al fine di verificare con le altre parti in concorso l'eventuale ricomposizione delle posizioni in via conciliativa o transattiva come richiesto espressamente dal Giudice;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta del presente Decreto;

### DECRETA

- 1. di nominare la D.ssa Cristofani Giuseppina consulente tecnico di parte (CTP) nei procedimenti civili presso il Tribunale di Padova n. reg. 9983/2013 e 1941/2014 per le posizioni sopra descritte.
- 2. di subordinare la decorrenza dell'incarico alla data di formale accettazione della D.ssa Cristofani Giuseppina, che sarà acquisita agli atti;
- 3. di dare atto che la D.ssa Cristofani Giuseppina svolgerà l'incarico nell'ambito delle proprie funzioni dirigenziali senza corresponsione di alcun ulteriore emolumento rispetto all'attuale retribuzione percepita;
- 4. di dare mandato esplorativo all'avvocato Alberto Parolin nato a Cittadella (PD) il 29/06/1969, C.F. PRLLRT69H29C743A, dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, con sede in via Rometta 13/M1 a San Martino di Lupari al fine di verificare con le altre parti in concorso l'eventuale ricomposizione delle posizioni nei procedimenti civili n. reg. 9983/2013 e 1941/2014 in via conciliativa o transattiva ex art. 185 bis c.p.c.;
- 5. di informare del presente provvedimento la D.ssa Cristofani Giuseppina e l'avvocato Alberto Parolin dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin.

IL COMMISSARIO AD ACTA Ing. Marco Puiatti

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile Si esprime parere favorevole. Cittadella, 24/02/2016 Il Direttore D.ssa Giuseppina Cristofani

4